

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

57° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(580) *LAVAGNINI ed altri: Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

(988) *CARCARINO: Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi*

(1182) *CAMO ed altri: Nuove norme in materia di incendi nei boschi*

(1874) *MANFREDI ed altri: Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

(3756) *SPECCHIA ed altri: Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

(3762) *CAPALDI ed altri: Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

(3787) *GIOVANELLI ed altri: Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»)

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e *passim*
BARBERI sottosegretario di Stato per l'interno
con delega per la protezione civile 5, 6,
11 e *passim*

BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) 41, 54

CAPALDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 17, 42, 43

CARCARINO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla
Commissione 4, 6, 9 e *passim*

IULIANO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 16

LASAGNA (*Forza Italia*) 15, 16, 43

MAGGI (*AN*) 16, 24, 42 e *passim*

MANFREDI (*Forza Italia*) 4, 5, 6 e *passim*

POLIDORO (*PPI*) 10, 14, 17 e *passim*

RIZZI (*Forza Italia*) 14, 15, 17 e *passim*

SPECCHIA (AN) Pag. 12, 40, 42
VELTRI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 54

(4064) GIOVANELLI ed altri: Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri: Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di

cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4126) MANFREDI ed altri: Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . . Pag. 55

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(580) LAVAGNINI ed altri: Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi

(988) CARCARINO: Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi

(1182) CAMO ed altri: Nuove norme in materia di incendi nei boschi

(1874) MANFREDI ed altri: Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

(3756) SPECCHIA ed altri: Norme per la prevenzione degli incendi boschivi

(3762) CAPALDI ed altri: Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi

(3787) GIOVANELLI ed altri: Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787, che avevamo sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo base licenziato dalla Commissione in sede referente.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I
PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge relative alle attività di previsione e prevenzione hanno lo scopo di promuovere la crescita della coscienza di protezione civile e la diffusione dell'educazione ambientale nonché di creare le condizioni per lo sviluppo occupazionale negli omologhi settori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei.

4. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

1.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «attività di previsione, di prevenzione» aggiungere le seguenti: «di organizzazione territoriale diffusa,» e sopprimere alla fine le parole: «con mezzi da terra e aerei».

1.2

POLIDORO

MANFREDI. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 1.1, soppressivo del comma 3 dell'articolo 1, perchè è evidente che gli enti e le autorità cui compete l'attuazione di questo provvedimento debbono operare in maniera coordinata nelle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Ritengo, quindi, che il comma 3 sia superfluo, a meno che non si voglia integrarlo con una nuova formulazione che tenga conto anche di quanto è scritto nel comma 2.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Polidoro, faccio mio l'emendamento 1.2 e lo do per illustrato.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, proporrei al senatore Manfredi la seguente riformulazione dell'emendamento 1.1, tendente a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 1: «2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva

contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale».

Se il collega accetta questa riformulazione, il parere è ovviamente favorevole, altrimenti è contrario.

Sull'emendamento 1.2 del senatore Polidoro esprimo parere contrario, perché la locuzione «organizzazione territoriale diffusa» ritengo sia indefinita, per cui preferisco mantenere il testo che abbiamo licenziato a giugno.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Signor Presidente, se l'emendamento 1.1 viene riformulato nel senso proposto dal relatore, esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 1.2 esprimo parere contrario.

MANFREDI. Signor Presidente, la proposta del relatore mi appare convincente. Pertanto riformulo l'emendamento 1.1 nel modo seguente:

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale».

1.1 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Polidoro e Giovanelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Definizioni).

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, costituiscono attività di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

2.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

MANFREDI. L'emendamento 2.1 è volto a sostituire nella formulazione del testo il riferimento, per quanto riguarda l'attività di protezione civile, agli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il riferimento alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il motivo è da ricondurre al fatto che è nella legge fondamentale di protezione civile il riferimento naturale al rischio di incendi boschivi, che è da intendersi come rischio di protezione civile, e non già nel decreto legislativo n. 112 del 1998, anche se in esso ci sono riferimenti precisi agli incendi boschivi. Infatti, a mio avviso, il decreto legislativo non modifica la filosofia della legge fondamentale ma redistribuisce le competenze; e quindi, in linea di principio, è alla legge n. 225 che ci dobbiamo rifare.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Non posso far altro che rimettermi al Governo perchè già nel mese di giugno fu proposta una formulazione che non fu accolta dal proponente.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Mi sembra opportuno inserire il riferimento proposto dall'emendamento 2.1, ma chiedo al senatore Manfredi di lasciare anche il riferimento agli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, perchè sono quelli che precisano le competenze tra lo Stato e le regioni. Suggesto di riformulare l'emendamento inserendo l'uno e l'altro riferimento.

MANFREDI. Concordo con il suggerimento del Sottosegretario e riformulo l'emendamento in tal senso:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile».

2.1 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi)*

1. I consigli regionali, sulla base di linee guida e di direttive predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», redigono, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale comprendente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- b) le aree a rischio rappresentate con apposita cartografia tematica, sistematicamente e costantemente aggiornata;
- c) i periodi a rischio di incendio boschivo;
- d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- e) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonchè le procedure per la previsione, per la prevenzione e per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- f) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco;
- g) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- h) le attività informative;
- i) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. In caso di inadempienza dei consigli regionali, gli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, sentiti i comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed il coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato, predispongono anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli regionali approvano entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «I Consigli regionali» con le seguenti: «Le Regioni».

3.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e».

3.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0.a) le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio;».

3.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;

coseguentemente alla lettera e) sopprimere le parole: «per la previsione, per la prevenzione e».

3.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le operazioni di manutenzione e di gestione del bosco con previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;».

3.6

POLIDORO

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «del bosco», aggiungere le seguenti: «, con previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;».

3.7

BETTAMIO, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, sostituire le parole da: «dei consigli», a: «predispongono» con le seguenti: «delle Regioni, il Dipartimento della Protezione civile, sentita la Conferenza Stato-Regioni, predisporre».

3.8

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Do per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5.

MANFREDI. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, il testo dell'articolo affida ai consigli regionali la redazione dei piani regionali comprendenti le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Ritengo che entrare nel merito di quale organo debba assumersi determinate incombenze e responsabilità significhi invadere il campo delle regioni le quali, invece, per un ovvio principio di decentramento e autonomia, debbono essere lasciate libere di decidere quale organo debba provvedere. Propongo pertanto di sostituire le parole «I consigli regionali» con «Le regioni». Spetterà ad esse decidere se affidare tali funzioni al consiglio regionale: il che non mi sembra logico perchè i consigli provvedono ad approvare il piano che, in linea di principio, deve essere redatto da un altro organo, quale un assessorato o preferibilmente la struttura di protezione civile della regione. Mi sembra dunque che si legiferi in un campo che potrebbe dare adito a qualche contestazione di natura costituzionale.

L'emendamento 3.3 è volto a riconoscere una determinata responsabilità al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò è dovuto al fatto che nel testo del disegno di legge le competenze sono disseminate all'interno di diversi articoli in base al tipo di attività che via via viene preso in considerazione: si parla infatti di compe-

tenze all'articolo 3 e poi nei successivi articoli allorchè si affrontano i discorsi di prevenzione, della previsione, delle attività formative e informative, della lotta attiva contro gli incendi boschivi. In una formulazione che avevo difeso a suo tempo ero del parere che fosse necessario, per necessità di chiarezza nei confronti di chi deve applicare la normativa, concentrare in un'unica parte del testo le competenze relative al Dipartimento, alle regioni, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non sono, quindi, assolutamente d'accordo sulla soluzione che poi è stata adottata di disseminare le competenze nei vari articoli. Pertanto, per ridurre la difficoltà e soprattutto per restituire al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze che, a mio avviso, erano state trascurate ingiustamente, ho presentato una serie di emendamenti di cui il primo è proprio questo: la redazione del piano regionale di cui si tratta nell'articolo 3 può effettuarsi soltanto se ci si avvale anche della consulenza del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ho ritenuto di inserire almeno un richiamo per dare una giusta ricollocazione alle responsabilità di questi due corpi.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.8 ritengo che, in presenza di inadempienza delle Regioni, debba essere il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza Stato-Regioni, a predisporre le attività di emergenza per lo spegnimento di incendi boschivi. Non ritengo cioè giustificato che tale intervento sostitutivo sia affidato a un dirigente periferico dei Vigili del fuoco sulla cui competenza non manifesto perplessità ma che sicuramente da un punto di vista di ordinamento dello Stato non rappresenta l'organo sostitutivo. Desidero tuttavia modificare il mio emendamento aggiungendo, dopo il Dipartimento della protezione civile, le ulteriori parole «avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» perchè il Dipartimento può non essere costituzionalmente in grado di far fronte a tutte le esigenze sul territorio. In sostanza, ci si avvale dell'opera dei comandi regionali o provinciali dei vigili del fuoco, però sotto l'egida del Dipartimento della Protezione civile, che è il naturale sostituto secondo il principio di sussidiarietà della Regione.

POLIDORO. Signor Presidente, l'emendamento 3.6 si illustra da sè.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dal momento che sono passati già 7 mesi dall'inizio dell'anno, presento la seguente riformulazione dell'emendamento 3.1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli regionali approvano entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano regionale per la programmazione delle attività di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte dal Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13».

3.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sull'emendamento 3.2 esprimo parere contrario. Al senatore Manfredi suggerirei di trasformare l'emendamento 3.3 in un subemendamento all'emendamento 3.1 (Nuovo testo); in questo caso ovviamente esprimerei parere favorevole.

MANFREDI. Signor Presidente, accetto la proposta del relatore e trasformo l'emendamento 3.3 nel seguente subemendamento:

All'emendamento 3.1 sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e».

3.1/1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, gli emendamenti 3.6 e 3.7 trattano una materia particolare. Come già ebbi modo di rilevare a giugno, quanto votammo gli stessi emendamenti, sarebbe preferibile non inserire alcuni elementi e argomenti di questo tipo tra le competenze regionali, proprio per non ingerirsi in quelle che saranno le future responsabilità di gestione della regione. Invito pertanto i presentatori al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Per l'emendamento 3.8 proporrei una riformulazione tendente a sostituire al comma 3 le parole da «gli ispettorati» fino a: «predispongono» con le altre: «il dipartimento della Protezione civile, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, o del Corpo forestale regionale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, sentita la Conferenza unificata, predispone». Se il senatore Manfredi accetta questa riformulazione, il parere è favorevole, altrimenti esprimo parere contrario.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo), in quanto la riduzione da un anno a sei mesi del termine – augurandoci che subito dopo la pausa estiva anche la Camera approvi questo provvedimento – permetterebbe di avere questi piani prima della prossima estate. Esprimo altresì parere favorevole all'emendamento 3.1/1.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.2. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.4 e 3.5. Riguardo gli emendamenti 3.6 e 3.7, il problema è stato già lungamente esaminato in occasione della discussione precedente: anche se certamente è opportuno prevedere gli inter-

venti da parte dei privati, sembra alquanto difficoltoso prevedere una norma del genere in questa legge, per cui mi rimetto alla Commissione.

In merito all'emendamento 3.8, la riformulazione proposta dal relatore muta in maniera significativa le ragioni che mi avrebbero portato ad esprimere un parere contrario, perché effettivamente – come lo stesso senatore Manfredi riconosceva – il dipartimento della Protezione civile è prevalentemente una struttura di coordinamento e avrebbe difficoltà ad operare direttamente con poteri sostitutivi. Nell'emendamento riformulato il Dipartimento interviene dal punto di vista tecnico: si ripristina, quindi, una sorta di diritto di un organismo dello Stato ad esercitare un potere sostitutivo nei confronti di regioni inadempienti; ciò avviene però avvalendosi dal punto di vista operativo di Corpi che possano effettivamente svolgere questo lavoro. Inoltre, la riformulazione proposta contiene una precisazione tecnica che appare opportuna, in quanto le regioni a statuto speciale e le provincie autonome non si avvalgono del Corpo forestale dello Stato ma dispongono di Corpi regionali. Pertanto, se il senatore Manfredi accetta le modifiche proposte dal relatore, esprimo parere favorevole.

MANFREDI. Signor Presidente, accetto la proposta del relatore e presento la seguente riformulazione:

Al comma 3, sostituire le parole da: «gli ispettorati» fino a: «predispone» con le seguenti: «il Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, o del Corpo forestale regionale nelle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome, sentita la Conferenza unificata, predispone».

3.8 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

SPECCHIA. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 non ho obiezioni sulla riformulazione proposta dal relatore ma sollevo un problema. Entro 180 giorni i consigli regionali devono approvare il piano, che però è redatto sulla base di alcune linee guida: se queste linee guida arrivano dopo 6 o 7 mesi mi chiedo come possa la regione redarre il piano. Ritengo che ci voglia un termine per la predisposizione di queste linee guida da parte del Dipartimento della protezione civile in modo che poi le regioni possano operare: si potrebbero prevedere 60 giorni. Si tratta di una questione pratica.

BARBERI, sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile. Sì, d'accordo con i 60 giorni.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Recependo le istanze del Presidente e del senatore Specchia riformulo l'emendamento 3.1 nel seguente nuovo testo:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli regionali approvano entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13».

3.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/1, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 3.2 è dunque precluso.

MANFREDI. Per quale motivo è precluso? Propone di modificare la nuova formulazione del comma 1.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, le do atto che avrebbe dovuto essere votato prima dell'emendamento 3.1 (Nuovo testo), ma come subemendamento. Lei però non ce lo ha comunicato e la Presidenza non è tenuta ad accorgersene.

MANFREDI. Sono disciplinato e seguo l'ordine dei lavori: se la Presidenza non richiama ad un ordine diverso, mi attengo a questo e aspetto che venga votato il mio emendamento. Ribadisco di non comprendere le ragioni della preclusione in quanto l'emendamento 3.2 può essere inteso come riferito alla nuova formulazione testè approvata.

PRESIDENTE. Decido in questo caso di applicare un criterio sostanziale e dunque, poiché in effetti l'emendamento 3.2 non è incompatibile con il testo dell'emendamento 3.1 (Nuovo testo), correggendo l'orienta-

mento precedentemente espresso, dichiaro che l'emendamento non è precluso e lo pongo in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal relatore.

È approvato.

POLIDORO. Per quanto riguarda l'emendamento 3.6 preciso che l'articolo 3 indica sostanzialmente le linee che deve contenere il piano. Capisco l'obiezione del Sottosegretario e del Relatore ma non si comprende perché le regioni non possano prevedere interventi sostitutivi per chi non ottemperasse alle operazioni di manutenzione e gestione del bosco: mi sembra che non si tratti di un'ingerenza ma semplicemente di una linea guida. Mi chiedo quale peso comporterebbe l'introduzione di questa modifica che, tra l'altro, è suggerita da ambienti attenti alla vita dei boschi che evidentemente non si sentono tutelati.

RIZZI. Questo emendamento è sacrosanto e anticipa l'emendamento 3.7 di analogo contenuto. Se l'obiettivo è la difesa della natura e la salvaguardia della salute dei cittadini non si riesce a capire chi deve provvedere qualora il privato non ottemperi alla pulizia del bosco. Il 50 per cento e oltre degli incendi avviene per questi motivi: lo Stato non può lavarsene le mani. Mi sembra un atteggiamento che non corrisponde agli impegni precisi assunti dallo Stato nei confronti dei cittadini.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 3.6 l'indicazione alle regioni di formulare piani di prevenzione e così via contro gli incendi boschivi è certamente utile e necessaria, ma l'inserimento non come facoltà ma come obbligo - si afferma «con previsione» - di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente pone due tipi di problemi. Innanzitutto un problema di tipo formale-costituzionale: la forestazione è materia di competenza regionale, con questa formulazione il piano regionale dovrebbe prevedere interventi sostitutivi in tutte le regioni. C'è poi un problema di ordine sostanziale: gli incendi boschivi ricorrono in misura patologica in alcune regioni d'Italia e la causa fondamentale non mi pare connessa alla manutenzione del bosco ma ad una specificità italiana dovuta ad altre questioni. C'è un rapporto tra la libertà e l'ordine: dire a tutti i proprietari di boschi italiani che si possono fare operazioni di manuten-

zione del bosco può essere certamente utile agli operatori, alle cooperative forestali e così via, ma inserire per tutti i proprietari di boschi in Italia, considerato il frastagliamento della proprietà, una previsione secondo la quale se non provvedono alla manutenzione c'è un intervento sostitutivo mi pare un'esagerazione. Eventualmente, potrebbe essere affidata alle regioni la possibilità di prevedere interventi sostitutivi: se in una regione c'è una situazione di scarsa manutenzione del bosco per cui diventa necessaria questa misura un po' drastica, allora va bene l'intervento sostitutivo.

Se c'è necessità di un intervento sostitutivo sul proprietario «inadempiente», bisogna anche stabilire quando è inadempiente. Ci deve essere una situazione di estremo allarme; non possiamo dire – mi richiamo ai principi liberali che ispirano la nascita di Forza Italia – che tutti i proprietari di boschi italiani sono improvvisamente inadempienti, per cui un'autorità amministrativa...

RIZZI. Non ci sono solo i diritti ma anche i doveri.

PRESIDENTE. Per carità, in agricoltura è già previsto il divieto di abbandono, però mi sembra una prescrizione che non è opportuno prevedere in relazione alla strategia antincendi. Mi limiterei eventualmente a lasciare questa decisione alla facoltà delle regioni.

LASAGNA. Vorrei far notare al Presidente che la legislazione francese sugli incendi boschivi è basata proprio sulla responsabilità del proprietario e la possibilità per gli enti locali di sostituirsi al proprietario per la pulizia del sottobosco. Rendiamoci conto che stiamo alienando uno dei punti fondamentali della legislazione francese in materia e mi sembra veramente un suicidio.

Sarà difficile, ma in qualche modo bisognerà accettare questa impostazione, perché la responsabilità della pulizia del sottobosco è fondamentale. Chiunque abbia vissuto in campagna, chiunque abbia visto o partecipato allo spegnimento di un incendio sa che non è l'arbusto, non è l'albero, ma è il sottobosco che crea il grande incendio. I francesi hanno risolto questo problema diversi anni fa con la responsabilità dei comuni che si sostituiscono ai proprietari che non effettuano la pulizia del sottobosco, facendosi poi rimborsare il costo di manutenzione.

È una responsabilità che dobbiamo accettare, perché è una delle cause principali degli incendi nei boschi. Se metà della popolazione di un comune boschivo pulisce il sottobosco, mentre l'altra metà è andata a vivere in America lasciando le proprietà in stato di abbandono, qualcuno deve prendersi la responsabilità della manutenzione e purtroppo questa responsabilità è collettiva.

PRESIDENTE. Poi qualcuno spara dei razzi incendiari, dopo di che la manutenzione del sottobosco...

LASAGNA. Possono fare quello che vogliono ma se non ci fosse il sottobosco incolto, lasciato a sterpaglia, abbandonato, il rischio di incendio sarebbe sicuramente minore o quantomeno circoscritto. Signor Presidente, la prego di riconsiderare la sua posizione.

IULIANO. Non credo sfugga all'attuazione del relatore, della maggioranza e del Governo la questione della pulizia del sottobosco, che è perfettamente condivisibile. Al di là del problema dei piromani, è chiaro che in un sottobosco che è particolarmente predisposto ad incendiarsi, si sviluppano più facilmente gli incendi boschivi.

Tuttavia, per non complicare la vita alle popolazioni che non risentono di tale questione e per non gravare di ulteriori norme e leggi l'ordinamento dello Stato, ricordo che gli strumenti per risolvere questo problema esistono già. Infatti, il sindaco, che tra l'altro è autorità di Protezione civile, in caso di incendi boschivi può emanare delle ordinanze. Questo tra l'altro risolve anche il problema sotto l'aspetto della giustizia amministrativa, cui può ricorrere il cittadino. Direi, quindi, di non farne una questione che ci porti a contrapposizioni, perché alla fine si può raggiungere lo stesso obiettivo.

MAGGI. Se questi strumenti non sono seguiti da sanzioni non riescono ad avere effetti pratici. Quando ero sindaco ha emanato una serie di ordinanze in tal senso, che non hanno però avuto alcuna efficacia.

IULIANO. In questo caso, però, il proprietario inadempiente è responsabile per i danni.

MAGGI. Questo in caso si verifichi un incendio, ma noi vogliamo prevenire tale eventualità.

Ad ogni modo, signor Presidente, la materia è piuttosto delicata. In effetti, il proprietario del bosco non ritrova alcun utile, quindi diventa difficile immaginare un obbligo manutentivo come se si trattasse di un suolo di interesse pubblico. A mio parere dovrebbero essere le stesse regioni interessate ad occuparsi del problema, magari con delle convenzioni specifiche o settoriali, anche perché il 98 per cento degli incendi avviene per colpa o per dolo e una normativa generale rischierebbe di essere vessatoria.

MANFREDI. Signor Presidente, ricordo che il potere di ordinanza del sindaco si rivolge nei confronti degli inadempimenti e impone un obbligo di fare. Il problema che stiamo esaminando può anche essere di questo tipo, ma è soprattutto di altro tipo: ci sono proprietari che non sono materialmente in grado di fare questo lavoro o non si trovano nemmeno più.

Ritengo condivisibile la proposta del Presidente di lasciare la facoltà di prevedere interventi sostitutivi del proprietario inadempiente. Bisognerebbe peraltro riferire tale previsione in modo particolare alle zone ad alto

rischio, perchè ci sono boschi che non necessitano di pulizia e manutenzione mentre ce ne sono altri – e li conosciamo dalle carte tematiche – dove assolutamente un'attività del genere va posta in essere.

CAPALDI. Vorrei sottolineare che la proposta è sicuramente interessante ma si va a scontrare con quella che è effettivamente la realtà. Con una norma di questo genere, poichè si tratta spesso di terreni che sostanzialmente hanno reddito zero, favoriamo la richiesta di trasformazione del bosco. Ciò già avviene perchè c'è una spinta fortissima in questo senso in quanto la redditività di un ceduo, per esempio, è bassissima; ma se aggiungiamo dei costi obbligatori si impone al proprietario di trovare un'altra soluzione. C'è un'altra obiezione che riguarda la vincolistica che, nel frattempo, è stata assunta sui boschi: alcuni infatti hanno già subito una sorta di esproprio perchè normalmente non vengono tagliati per cui il reddito viene soltanto indennizzato. Ora, se la proprietà è del comune va bene, ma è impossibile che il privato, al quale diciamo che non deve tagliare il bosco e che deve fare la pulizia, il tutto con un indennizzo fermo ad alcuni decenni fa, si adegui a ciò. Queste operazioni si possono effettuare soltanto a livello regionale, secondo le realtà locali: la regione che provvederà ad introdurre questo tipo di normativa dovrà prevedere un indennizzo perchè non possiamo, altrimenti, imporre di adempiere a dei compiti; se si tratta di un bene che diventa collettivo allora è la collettività che se ne deve fare carico. In questa ottica soltanto alla discrezionalità delle regioni può spettare la competenza di programmazione degli interventi.

RIZZI. Quando per l'incuria del proprietario scoppia l'incendio vorrei sapere chi lo spegne. A carico di chi è lo spegnimento dell'incendio?

CAPALDI. Bisogna avere il coraggio di espropriare.

PRESIDENTE. Ricordo che esiste una riserva di legge regionale secondo l'articolo 117 della Costituzione.

POLIDORO. Sono rispettoso delle riflessioni dei colleghi: è vero quello che dice il senatore Iuliano, ma mettiamo il caso che il sindaco valutati in maniera sbagliata il rischio di un bosco e che questo poi subisca un incendio, la responsabilità è di chi non ha emanato l'ordinanza? Sono problemi concatenati. Allora, possiamo accogliere il principio, lasciando poi la facoltà alle regioni, visto l'articolo 117 della Costituzione, di inserire nei piani in forma di direttiva la facoltà di prevedere anche il potere sostitutivo. In tal senso mi sentirei soddisfatto.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Udite le disponibilità dei proponenti a presentare riformulazioni degli emendamenti 3.6 e 3.7, mi rimetto alla Commissione. Non mi convince però la sostituzione della lettera f) del comma 2, dell'articolo 3: «le operazioni silvicolture di pulizia

e manutenzione del bosco», come previsto dall'emendamento 3.6. Avrei preferito integrazioni dell'ordine del giorno che intendo proporre all'articolo 5 per recepire le istanze di garanzia della manutenzione del bosco mediante pulitura dalle sterpaglie. In questa fase mi pare intempestivo prospettare tale possibilità all'interno della normativa. Ricordo che su tale questione ha fatto da apripista l'allora ministro Poli Bortone che su questa materia ha condotto più di una battaglia sia da ministro che da parlamentare, riscontrando però molte difficoltà anche se è una materia che non va trascurata. Per quanto riguarda il sottobosco tra gli ambientalisti c'è chi ritiene che bisogna fare la gestione e la manutenzione, ma c'è anche chi afferma che il sottobosco non deve essere toccato: anche questo è un punto di vista di cui, come relatore e come parlamentare, debbo tener conto.

Credo però che la democrazia sia la cosa che più vale al mondo per cui mi rimetto alla Commissione: ciò pur avendo grandi riserve su questa norma che avrei preferito, ripeto, inserire nell'ordine del giorno che ho preannunciato all'articolo 5.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. La discussione è stata molto interessante per cui intendo esprimere il mio parere in merito. Che le cause degli incendi boschivi siano nella maggior parte dei casi derivanti da comportamenti dolosi non c'è il minimo dubbio; ma non c'è dubbio anche che tali comportamenti dolosi trovano terreno fertile nel sottobosco diffuso che rende facile appiccare il fuoco, ed è vero che abbiamo una serie di normative che rende difficili gli interventi di manutenzione, difficili fino al limite di impedirli.

Mi pare che le proposte combinate del Presidente e del senatore Manfredi vadano accettate perchè si introduce un principio utile. Tenendo conto delle osservazioni del relatore, ritengo che sarebbe meglio introdurre una riformulazione dell'emendamento 3.7, lasciando dunque nel testo la lettera f), in modo che rimangano le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, ma aggiungendo le parole: «con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle zone ad alto rischio».

MANFREDI. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal Sottosegretario.

POLIDORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.6 e appongo la mia firma all'emendamento 3.7, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, nel testo riformulato di cui ho lettura:

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «del bosco», aggiungere le seguenti: «, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle zone ad alto rischio;».

3.7 (Nuovo testo) BETTAMIO, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, POLIDORO

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8 (Nuovo testo), presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Previsione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi di lotta attiva di cui all'articolo 8.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano le attività di previsione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)*.

4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

5. I comuni provvedono, altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e, per le zone montane, di intesa con le comunità montane, redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio d'incendio boschivo del territorio.

6. Le province, su richiesta dei comuni interessati, forniscono il supporto tecnico-operativo per la redazione delle planimetrie di cui al comma 5 e operano in sostituzione dei comuni stessi che non abbiano provveduto a detto adempimento entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «dispositivi di», con le seguenti: «dispositivi funzionali a realizzare la».

4.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fondamentali per la previsione degli incendi la redazione e l'aggiornamento delle carte del rischio di incendi, correlate con i relativi indici di pericolosità.».

4.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «e con il Corpo forestale dello Stato».

4.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, dopo la parola: «programmano», aggiungere le seguenti: «, sentito il Corpo forestale dello Stato,».

4.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire i commi 4, 5, e 6 con i seguenti:

«4. Le Regioni provvedono, altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio d'incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni».

4.5

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Province subentrano alle Comunità montane e ai Comuni che non abbiano provveduto agli adempimenti eventualmente loro delegati».

4.6

BETTAMIO, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Province subentrano ai Comuni che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.7

POLIDORO

MANFREDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.2 perchè la mia preoccupazione che non fosse chiaramente indicata l'importanza della carta del rischio degli incendi e degli indici di pericolosità è fugata dalla previsione contenuta nell'articolo 3, secondo comma, lettera b).

Gli emendamenti 4.3 e 4.4 seguono la stessa filosofia dei miei precedenti emendamenti, cioè intendono recuperare nel testo le responsabilità del Corpo forestale dello Stato, in particolare per quanto riguarda l'attività di previsione del rischio degli incendi boschivi.

La modifica che propongo con l'emendamento 4.5 mi sembra dia un'indicazione più chiara e lineare di quali sono le competenze della regione, lasciando alla stessa decidere come articolare le responsabilità tra le amministrazioni sottordinate. In particolare, prevedere – come fa il testo al nostro esame – un'intesa con le comunità montane mi sembra un intervento nelle competenze della regione che ritengo poco opportuno.

L'emendamento 4.6 si illustra da sè.

POLIDORO. Signor Presidente, l'emendamento 4.7 è sostanzialmente uguale all'emendamento 4.6, pertanto lo do per illustrato.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 si illustra da sè.

Per quanto riguarda i pareri, suggerirei al senatore Manfredi di riformulare l'emendamento 4.3 nel modo seguente: «Al comma 2, sostituire le parole: "predispone, d'intesa" con le seguenti: "predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa"». In questo caso il mio parere sarebbe favorevole.

MANFREDI. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal relatore.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Anche per l'emendamento 4.4 il mio parere favorevole è condizionato dall'accettazione della seguente riformulazione da parte dei proponenti: «Al comma 3, dopo la parola: "programmano", aggiungere le seguenti: ", sentito il Corpo forestale,"».

MANFREDI. Anche in questo caso accetto la riformulazione.

POLIDORO. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma agli emendamenti 4.3 e 4.4, così come riformulati.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 4.5 esprimo un parere favorevole a condizione che venga soppresso il riferimento al comma 6; quindi, nel comma 6 del testo unificato bisognerebbe sopprimere le parole: «stessi» e «su richiesta dei comuni interessati», inoltre sostituire le parole: «comma 5» con le altre: «comma 4».

Invito infine i presentatori degli emendamenti 4.6 e 4.7 a ritirarli, altrimenti esprimerò parere contrario, ricordando che c'è un parere contrario della Commissione affari costituzionali.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Signor Presidente, esprimo un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, nel testo riformulato, di cui do lettura:

Al comma 2, sostituire le parole: «predispone, d'intesa» con le seguenti: «predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa»

4.3 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, POLIDORO

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, nel testo riformulato, di cui do lettura:

Al comma 3, dopo la parola: «programmano», aggiungere le seguenti: «, sentito il Corpo forestale,»

4.4 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, POLIDORO

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

MANFREDI. Signor Presidente, ho ascoltato la proposta di riformulazione del relatore e devo dire che il mantenimento del comma 6 del testo unificato mi lascia perplesso, perchè ho dei dubbi sulle reali possibilità delle provincie di fornire supporto tecnico-operativo per la redazione delle planimetrie di cui al comma 5. Sono d'accordo che questo deve essere fatto ma lascerei alla regione decidere su chi lo deve fare, non vedo perchè dobbiamo dare in capo alle provincie una responsabilità che probabilmente qualcuna di esse non è in grado di assolvere.

PRESIDENTE. Se il comma 5 diventasse, per l'eventuale voto favorevole della Commissione, quello dell'emendamento 4.5, le famose planimetrie che vengono richiamate al comma 6 non ci sarebbero più.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Se l'emendamento 4.5 fosse approvato come da me proposto le planimetrie passerebbero al comma 4.

MANFREDI. Secondo il comma 5 dell'emendamento 4.5 «le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni».

PRESIDENTE. Ci stiamo infilando in un labirinto. Se le planimetrie le fanno le regioni, cosa fanno le province? Il supporto tecnico operativo per le planimetrie delle regioni.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Il comma 6 potrebbe essere riformulato nel senso che «le province forniscono il supporto tecnico-operativo per la redazione delle planimetrie di cui al comma 4 e operano in sostituzione dei comuni che non abbiano provveduto a detto adempimento entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Si tratta di poteri di surroga.

MANFREDI. Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 4 sono del parere che l'emendamento 4.6 sia quello più corretto: «Le province subentrano alle Comunità montane e ai Comuni che non abbiano provveduto agli adempimenti eventualmente loro delegati». Non ci dobbiamo addentrare nella redazione delle planimetrie.

PRESIDENTE. Mi pare che la presenza degli emendamenti 4.6 e 4.7 che riguardano la sostituzione del comma 6 ci consigli di votare l'emendamento 4.5 per parti separate.

Aggiungo che il parere della 1^a Commissione fa sì che, ove approvassimo l'emendamento 4.6, dovremmo passare alla sede referente. Mi sembra che, nel merito, ci sia già un robusto giro di carte in quanto c'è già un piano regionale che si occupa della previsione, prevenzione e lotta attiva, come prevede l'articolo 3; all'articolo 4 si prevede un altro piano regionale a cui lavorano le regioni, le province, i comuni e le comunità montane; a mio avviso si può fare a meno del comma 6. La mia opinione è che dovremmo limitarci ai commi 4 e 5. Se vogliamo aggiungere qualcosa al comma 5, lo possiamo fare ma lo sconsiglierei alla luce del parere della 1^a Commissione.

La 1^a Commissione afferma che «esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo esprime parere non ostativo salvo che per l'emendamento 4.6, prevedendo un potere sostitutivo incondizionato delle province in violazione del principio di sussidiarietà». La violazione sta nel carattere incondizionato che si riscontrerebbe.

Propongo, se il senatore Manfredi è d'accordo, di votare l'emendamento 4.5 per parti separate, la prima riguardante i commi 4 e 5 e la seconda tendente a sopprimere il comma 6.

Se non si fanno osservazioni, procediamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 4.5.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, tendente a sostituire i commi 4 e 5 dell'articolo 4 con i seguenti:

«4. Le Regioni provvedono, altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio d'incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni».

È approvata.

Ricordo che sulla seconda parte dell'emendamento 4.5, tendente a sopprimere il comma 6 dell'articolo 4, il relatore ha avanzato una proposta di riformulazione.

MANFREDI. Signor Presidente, insisto sulla soppressione del comma 6, che mi sembra abbondantemente ricompreso nel testo del comma 5 testè approvato.

Oltretutto, non ritengo sia corretto fissare un termine, perché se il piano dovesse essere aggiornato o predisposto *ex novo* rischieremmo di andare oltre il termine previsto.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, le rammento che la 1^a Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 4.6.

MANFREDI. Ma l'emendamento 4.6 non fissa un termine.

POLIDORO. Signor Presidente, posso essere d'accordo sull'opportunità di eliminare l'indicazione temporale, ma nei due commi che abbiamo appena votato non ritrovo il potere di subentro delle province nei confronti dei comuni inadempienti.

MAGGI. Signor Presidente, dal momento che sembra che gli unici colpevoli possano essere nella fattispecie i comuni, vorrei sapere come verrebbero sanzionate le province nel caso in cui non esercitassero questo potere di surroga. Mi sembra un dubbio legittimo.

Forse sarebbe opportuno sopprimere il comma 6, così evitiamo una catena di Sant'Antonio.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. A parer mio, il comma 6 potrebbe essere soppresso

senza particolari problemi, signor Presidente, lasciando che siano le regioni a stabilire i compiti da assegnare alle province, ai comuni e alle comunità montane. Esprimo pertanto parere favorevole sulla soppressione del comma 6.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, che prevede la soppressione del comma 6 dell'articolo 4.

È approvata.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 4.6 e 4.7.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

(Prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tal fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano le attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere e), f), g), h) ed i).

4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «d'incendio,» sopprimere la virgola.

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «, attraverso la predisposizione di aree tagliafuoco e di un sistema di fossi e canali di irrigazione, inoltre».

5.2

COLLA

Al comma 1, sopprimere le parole: «tutti i sistemi e»

5.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, dopo la parola: «unificata» aggiungere le seguenti: «e con il Corpo forestale dello Stato».

5.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto di:

a) interventi di tipo colturale, di pulitura e manutenzione del bosco e sottobosco, sui terreni di proprietà pubblica e privata;

b) opere strutturali volte alla limitazione della diffusione degli incendi;

c) apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali;

d) installazione e manutenzione dei serbatoi, invasi, canalizzazioni, conduttore e pompe per acque».

5.5

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, dopo la lettera 'i)' aggiungere le seguenti parole: «, sentito il Corpo forestale dello Stato».

5.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 si illustra da sè.

RIZZI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 5.2. Si tratta di una proposta molto ben costruita, che ipotizza la creazione di aree tagliafuoco, cioè di sentieri disboscati che scollegano la massa intera del bosco, creando le condizioni perchè in caso di incendio vi sia una rottura tra una parte e l'altra del fronte del fuoco.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 5.3 intende sopprimere le parole: «tutti i sistemi e», perchè mi sembra sufficiente e anche più chiaro riferirsi ai mezzi di controllo.

Gli emendamenti 5.4 e 5.6 seguono la stessa filosofia delle proposte di modifica che ho presentato ai precedenti articoli in riferimento al Corpo forestale dello Stato.

Quanto all'emendamento 5.5, ritengo non sia errato spendere quattro capoversi per spiegare quali sono le tipologie di intervento principale.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, assieme ai colleghi Maggi e Colla, stiamo predisponendo un ordine del giorno in merito alla disciplina contenuta nell'articolo 5. Inviterei pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.2 e 5.5, altrimenti esprimo parere contrario.

Invito al ritiro anche dell'emendamento 5.3 in quanto a mio avviso è sbagliato sopprimere le parole «tutti i sistemi e», altrimenti il parere è contrario. Anzi, presento in proposito una modifica ulteriormente specifica:

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1».

5.7

IL RELATORE

Sull'emendamento 5.4 il parere è favorevole ma è condizionato ad una correzione: che dopo la parola «predisporre», siano inserite le seguenti «sentito il Corpo forestale dello Stato».

Per quanto riguarda l'emendamento 5.6 esprimo parere favorevole a condizione che sia così formulato «sentito il Corpo forestale», escludendo le parole «dello Stato».

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.1. Gli emendamenti 5.2 e 5.5 sono specificazioni di carattere tecnico e ritengo possano essere ricompresi nell'annunciato ordine del giorno in modo che il Governo possa inserire le questioni nella direttiva. Si rischia altrimenti di dimenticare qualche altro dettaglio tecnico se vogliamo essere pignoli. Invito dunque al ritiro degli emendamenti; per il resto concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

RIZZI. Ritiro l'emendamento 5.2 a condizione che nell'ordine del giorno si fissi un termine entro il quale il Governo riferisca al Parlamento.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

MANFREDI. Ritiro l'emendamento 5.3 ed accolgo le proposte di riformulazione degli emendamenti 5.4 e 5.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.7, precedentemente presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, nel testo riformulato di cui do lettura:

Al comma 2, sostituire le parole: «predisporre, d'intesa» con le seguenti: «predisporre, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa».

5.4 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

È approvato.

MANFREDI. Ritiro l'emendamento 5.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, nel nuovo testo di cui do lettura:

Al comma 3, dopo la lettera "i)" aggiungere le seguenti parole: «, sentito il Corpo forestale».

5.6 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

È approvato.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Anche a nome dei senatori Maggi e Colla presento l'ordine del giorno, precedentemente annunciato:

«Il Senato,

in sede di approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 580-A e connessi,

premesso che:

l'articolo 5 prevede le attività per ridurre le cause ed il potenziale innesco di incendio attraverso linee guida che saranno predisposte dal Dipartimento della protezione civile, di intesa con la Conferenza unificata,

impegna il Governo

a tener conto, nella definizione di direttive, delle necessità nell'uso degli strumenti e dei mezzi volti alla riduzione dei fattori predisponenti e

determinanti l'innescò di incendio, nonché la mitigazione dei danni, mediante:

opere strutturali ed infrastrutturali (costruzione, installazione, ripristino e manutenzione di serbatoi idrici, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, pompe e stazioni di sollevamento, apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri, piazzuole per atterraggi di elicotteri);

interventi di pulitura e manutenzione del sottobosco;

utilizzo sul territorio dell'organizzazione e dei tecnici forestali;

a riferire in proposito al Parlamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

0/580-988-1182-1874-3756-3762-3787/1/13^a CARCARINO, MAGGI, COLLA

MANFREDI. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

RIZZI. Anche io aggiungo la firma.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.1, presentato dal senatore Carcarino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Art. 6.

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per le politiche agricole promuovono di concerto l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado con cognizioni di protezione civile e di educazione ambientale.

2. Le regioni possono istituire, anche in forma associata, centri di addestramento e riqualificazione professionale presso i quali sono organizzati:

a) corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per la gestione e la manutenzione delle aree boscate, con particolare riferimento all'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, ivi compresa la vigilanza;

b) corsi specialistici rivolti alla preparazione di soggetti opportunamente selezionati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, con esclusione dello spegnimento con mezzi aerei.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, ciascuna al proprio livello di competenza, promuovono l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le linee guida dell'attività di cui al comma 1 sono definite dal Dipartimento della protezione civile».

7.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

MANFREDI. Con l'emendamento 7.1 intendo ricordare che le linee guida dell'attività informativa sono definite dal Dipartimento della protezione civile. Ciò fa parte di quel tentativo di recuperare talune competenze che nel testo non sono ben presenti e che debbono essere recuperate in occasione delle singole attività previste negli articoli. A mio avviso fa parte dei compiti del Dipartimento della protezione civile definire le linee guida, oltre che di tutte le altre attività, anche dell'attività informativa.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Il mio parere sull'emendamento è convintamente contrario.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. All'articolo 3, laddove sono previste le direttive che il Dipartimento deve predisporre e che poi devono essere oggetto del piano, è già prevista l'attività formativa e informativa alle lettere *g*) e *h*), e quindi è ovvio che il Dipartimento deve dare le direttive anche su questo. Invito pertanto al ritiro.

MANFREDI. Ritiro l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emana direttive annuali per l'individuazione e l'attuazione delle strategie, delle procedure e delle fasi operative relative allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi da terra e dal cielo; coordina altresì sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento, assicurando l'efficacia operativa della flotta area antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la flotta aerea a disposizione su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *e*), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione

professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente;

d) di mezzi aerei leggeri ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino a 2000 litri;

e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 5 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «con mezzi da terra e dal cielo», con le seguenti: «secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei e, inoltre, assicurino una copertura ottimale di tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i mezzi aerei pesanti».

8.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, sopprimere le parole: «assicurando l'efficacia operativa della flotta aerea antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «La flotta aerea antincendio dello Stato è assegnata alle regioni in proporzione alla loro superficie boschiva».

8.2

COLLA

Al comma 3, sostituire le parole: «1 e 2, lettera e)» con le seguenti: «1 e 2, lettera f)».

8.3

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di programma», aggiungere le seguenti: «con possibilità di intervento diretto nei casi di pericolo per la vita umana e per i beni mobili e immobili».

8.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, lettera b), alla fine del periodo, inserire le seguenti parole: «, il cui onere è a carico dell'amministrazione che li utilizza».

8.5

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;».

8.6

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La segnalazione di chiunque avvisti un fuoco di vegetazione può essere fatta a tutti i numeri telefonici nazionali di pronto intervento, i cui operatori sono tenuti a inoltrarla ai centri operativi competenti.».

8.7

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

MANFREDI. Lo spirito dell'emendamento 8.1 è quello di dare un'indicazione già all'interno del provvedimento rispetto a quale deve essere la strategia con la quale affrontare la lotta attiva contro gli incendi boschivi. Desidero però presentare un subemendamento, e cioè dopo le parole «aerei pesanti» specificare «privilegiando la tempestività degli interventi dal cielo».

Do per illustrato l'emendamento 8.4.

RIZZI. Faccio mio e do per illustrato l'emendamento 8.2.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 8.6, ritiro l'emendamento 8.3. Purtroppo, debbo anche ritirare l'emendamento 8.5, sul quale c'è il parere contrario della 5^a Commissione. Presento comunque il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione dell'articolo 8 del disegno di legge n. 580-A e connessi,

impegna il Governo

ad esplorare ogni misura idonea a favorire il coinvolgimento del volontariato nelle attività volte alla lotta contro gli incendi boschivi, anche studiando misure che ne riducano gli oneri per le funzioni relative».

0/580-988-1182-1874-3756-3762-3787/2/13^a

IL RELATORE

MANFREDI. Per quanto riguarda l'emendamento 8.7 la motivazione è legata ad una constatazione: coloro che manifestano la buona volontà di

segnalare un incendio in genere non hanno l'esatta conoscenza di quali enti debbano chiamare per la segnalazione e sovente succede che una telefonata, per esempio, ai carabinieri non sortisca altro effetto che quello di ricevere come risposta di telefonare ad altri. È necessario che tale incombenza se la assuma l'amministrazione: dobbiamo essere grati al cittadino se comunque segnala alle forze dell'ordine questo fenomeno e da ciascun centralino deve essere assunta l'incombenza di ritrasmettere l'informazione al numero di telefono a ciò predisposto.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda i pareri, sono favorevole all'emendamento 8.1, a condizione che sia riformulato in modo tale che vengano sopresse le parole: «e, inoltre, assicurino una copertura ottimale di tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i mezzi aerei pesanti».

Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.2, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento 8.4.

Quanto all'emendamento 8.7, sono favorevole a condizione che venga così riformulato: «Gli operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi boschivi ad essi pervenute». Peraltro, per omogeneità di materia, proporrei di riferirlo non all'articolo 8 ma all'articolo 10. Se i presentatori ritirano l'emendamento, mi impegno a ripresentarlo, nel testo riformulato, in sede di esame dell'articolo 10.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Signor Presidente, sull'emendamento 8.1 concordo con quanto ha detto il relatore. È ovvio che dovremmo perseguire la copertura ottimale di tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i mezzi aerei pesanti, però, se il Parlamento non prevede i necessari strumenti finanziari, questa rimarrebbe una norma manifesto; inoltre bisognerebbe specificare cosa si intende per «copertura ottimale».

Sull'emendamento 8.2 esprimo parere contrario.

MANFREDI. E per quanto riguarda l'aggiunta all'emendamento 8.1 delle parole: «privilegiando la tempestività degli interventi dal cielo»?

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Comprendo perfettamente l'intento che intende perseguire il senatore Manfredi, ma preferirei non inserire tale aggiunta. Questo disegno di legge si prefigge anche di cercare di ottenere finalmente da parte delle regioni un'attività molto intensa per quanto riguarda i loro compiti. Devo invece, purtroppo, registrare la tendenza a considerare ormai quello aereo quasi come l'unico intervento di spegnimento degli incendi, abbassando l'attenzione sull'attività di prevenzione. Sono d'accordo che, in particolare, dal punto di vista dei compiti del COAU e della Protezione civile quello è l'obiettivo da perseguire, però non vorrei che le re-

gioni intendessero che devono privilegiare l'intervento aereo rispetto ad attività altrettanto importanti per la lotta agli incendi boschivi.

Invito al ritiro dell'emendamento 8.4, perchè i compiti indicati sono già ricompresi in quelli istituzionali di questi Corpi.

MANFREDI. C'erano state delle controversie in passato tra guardie forestali e vigili del fuoco.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Però l'intervento diretto in caso di pericolo per la vita umana e per i beni è uno dei casi in cui devono intervenire. Semmai, il dubbio è se possano intervenire in caso di mero incendio boschivo e con questa legge diciamo di sì.

Sull'emendamento 8.6 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.7, concordo sulla proposta di riformulazione del relatore, che mi pare persegue l'obiettivo che si prefigge il senatore Manfredi. Infatti, quello che vogliamo assicurare non è tanto la facoltà di un cittadino di chiamare chi vuole, ma che qualunque operatore, anche se non è competente, abbia l'obbligo di segnalare la richiesta di intervento.

Quanto, infine, all'ordine del giorno presentato dal relatore, non posso che esprimere la volontà di accoglimento da parte del Governo.

MANFREDI. Signor Presidente, accetto la proposta del relatore e presento la seguente riformulazione dell'emendamento 8.1:

Al comma 2, sostituire le parole: «con mezzi da terra e dal cielo», con le seguenti: «secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei».

8.1 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Ritiro, inoltre, l'emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Colla e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal relatore.

È approvato.

MANFREDI. Per quanto riguarda l'emendamento 8.7, accolgo le richieste avanzate e lo ritiro, visto che il relatore si è impegnato a presentarlo come emendamento all'articolo 10 per omogeneità di materia.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2 che è stato accolto dal Governo.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

(Aree naturali protette)

1. I consigli regionali redigono e aggiornano annualmente in concorso con gli enti gestori il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle aree naturali protette individuate e regolamentate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Gli enti gestori delle aree naturali protette attuano gli interventi di previsione e prevenzione.

3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Aree naturali protette)*. – 1. Il piano regionale, di cui al comma 1 dell'articolo 3, contiene una apposita sezione dedicata alle aree naturali protette presenti sul territorio regionale nella quale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, gli enti gestori programmano le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi in coerenza con le linee generali della programmazione regionale.

2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori di dette aree.

3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge».

9.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Aree naturali protette*). - 1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, prevede per le aree naturali protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, una apposita sezione, definita di concerto con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori di dette aree o, in assenza di questi, delle province, dalle comunità montane, dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge».

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «i consigli regionali» con le seguenti: «Le Regioni».

9.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «enti gestori» aggiungere le seguenti: «e sentito il Corpo forestale dello Stato».

9.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 9.1 e 9.2 si illustrano da sè.

MANFREDI. Do per illustrati gli emendamenti 9.3 e 9.4.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Tra gli emendamenti 9.1 e 9.2 il relatore preferirebbe il 9.2; sarei disponibile a ritirare il 9.1. Qualora si dovesse preferire l'emendamento 9.1, sarei favorevole all'emendamento 9.4 trasformato in subemendamento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.3.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2.

POLIDORO. Ritengo più opportuna la formulazione dell'emendamento 9.2: il relatore potrebbe ritirare l'emendamento 9.1.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

A seguito di questa votazione risultano preclusi gli emendamenti 9.3 e 9.4.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici nazionali di pronto intervento o ai servizi dedicati organizzati da ciascuna regione.

2. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno dieci anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico; la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 60.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 500.000.

4. Nel caso di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in preesistenti e documentati strumenti urbanistici, si provvede alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino dei luoghi.

5. Nelle zone e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono

vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 8, commi 3 e 4. In caso di trasgressione di più norme prevedenti sanzioni amministrative si applica la sanzione più elevata ovvero, in sede di ingiunzione, la sanzione più elevata aumentata fino al triplo.

7. In caso di trasgressione di precetti relativi agli insediamenti nelle aree a rischio di incendio boschivo da parte di esercenti attività turistiche, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applica l'immediato ritiro della licenza di esercizio.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

9. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è assegnata al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999. All'onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «situati nelle dette zone» inserire le seguenti: «, stipulati entro 10 anni dagli eventi previsti dal presente comma.».

10.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono inoltre vietati per cinque anni su detti soprassuoli: il pascolo, la caccia e la realizzazione di strutture e di infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive. La Regione individua l'ente locale competente a determinare indirizzi di ripristino ambientale e di tutela idrogeologica ed a realizzare gli interventi necessari.».

10.2

POLIDORO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono inoltre vietati per cinque anni su detti soprassuoli: il pascolo, la caccia, le attività di ingegneria ambientale, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico e la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive. La Regione individua l'ente locale competente a determinare indirizzi di ripristino ambientale e di tutela idrogeologica ed a realizzare gli interventi necessari».

10.3

BETTAMIO, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

10.4

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

10.5

IL RELATORE

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Do per illustrati gli emendamenti 10.1, 10.4 e 10.5. Come preannunciato nel corso dell'esame dell'articolo 8 presento il seguente emendamento:

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Gli operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi boschivi ad essi pervenute».

10.6

IL RELATORE

POLIDORO. Do per illustrato l'emendamento 10.2.

MANFREDI. Con l'emendamento 10.3 si intendono togliere sostanzialmente dall'ultimo periodo del comma 2 le attività di rimboschimento. Si ritiene infatti che, a seguito di un incendio, non possano essere precluse, anzi.

SPECCHIA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 10.3.

MAGGI. Anche io aggiungo la firma all'emendamento 10.3.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Invito al ritiro degli emendamenti 10.2 e 10.3, altrimenti il parere è contrario.

L'emendamento 10.4 è volto a sopprimere una norma che potrebbe creare problemi di applicazione. Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 10.5.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.6, 10.1, 10.4 e 10.5.

Invito ad una riflessione sugli emendamenti 10.2 e 10.3. Capisco che apparentemente può sembrare assurdo che si faccia divieto delle attività di rimboschimento su un bosco bruciato. Peraltro, le cause che il Corpo forestale dello Stato indica tra quelle probabilmente scatenanti azioni dolose di incendi boschivi sono numerose, tra queste azioni ci sono quelle poste in atto del personale stagionale in cerca di contratto per essere assorbito nella lotta agli incendi boschivi, che si procura in tal modo il lavoro; dalle società che vivono di rimboschimento e che si procurano la loro attività, il loro volume di affari, attraverso appiccamenti di incendio: questo è il problema. Mi rendo conto della delicatezza della questione ma penso che valga la pena di dedicarvi una discussione prima di decidere in un senso o nell'altro perchè è un problema molto delicato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

BORTOLOTTO. Condivido le considerazioni del sottosegretario Barbieri in relazione al contenuto degli emendamenti 10.2 e 10.3, ma la formulazione dell'articolo può ingenerare un terribile equivoco. Si afferma infatti che sono vietate «le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico» e poi si parla di «realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive». Ora, non c'è dubbio che nelle intenzioni del testo ciò è vietato, ma dalla lettura del comma non risulta chiaramente in quanto il periodo è inserito dopo l'eccezione riferita alle attività di rimboschimento e ingegneria ambientale. Propongo pertanto di spostare questo periodo prima di quello relativo alle attività di rimboschimento.

RIZZI. Signor Presidente, mi rendo conto che l'emendamento 10.3 potrebbe portare ad una situazione paradossale, perchè, per come è scritto, sembra che sia possibile la realizzazione di strutture e infrastrutture fina-

lizzate a insediamenti civili e ad attività produttive. Sarebbe opportuno correggere il testo, inserendo un punto e virgola dopo la parola: «idrogeologico».

POLIDORO. Signor Presidente, è evidente che l'obiettivo dell'emendamento 10.2 è di ritornare sulla questione del rimboschimento. Mi rendo conto dei ragionamenti emersi nel dibattito e ripetuti dal Sottosegretario. Si tratta comunque di attività che non debbono essere confuse o messe sullo stesso piano. A questo proposito mi chiedo se non sia il caso di differenziare i termini degli interventi, perchè per il rimboschimento cinque anni mi sembrano un periodo un po' troppo lungo.

SPECCHIA. Signor Presidente, a mio parere stiamo partendo da un approccio culturale veramente assurdo. Un fatto è dire che c'è gente che provoca gli incendi per avere occasione di lavoro con il rimboschimento, un altro è farsi condizionare da questo tipo di fenomeno e ritardare interventi di recupero e di ripristino ambientale e il rimboschimento, che sono necessari proprio laddove avvengono gli incendi. Questo significa che aree ricche di boschi, di vegetazione, di macchia mediterranea, che sono state deturpate da un incendio, devono essere lasciate in quello stato per cinque anni perchè sono vietate le attività di rimboschimento. Sono decisamente contrario.

Mi sembra lo stesso discorso, signor Presidente, che abbiamo fatto quando, per esempio, abbiamo discusso la tematica dei rifiuti: per andare dietro a coloro che chiedono leggi finiamo con il legarci le mani su tutto.

Se ci sono fenomeni di quel tipo vanno perseguiti, prevenuti con controlli, ma non possiamo penalizzare l'ambiente congelando il ripristino ambientale e il rimboschimento per cinque anni.

PRESIDENTE. Obiettivamente la medaglia ha due facce. Una è quella considerata nel testo, che propone una misura piuttosto drastica per rompere un circuito di convenienze tra riforestazione e incendio boschivo. Questo è un fenomeno reale che abbiamo avuto modo di riscontrare. L'altra è quella del ripristino ambientale, perché il principio generale del divieto di rimboschimento per una zona andata a fuoco è sicuramente piuttosto drastico.

Vorrei anche dire che, per entrambi i versanti della questione, bisogna tener conto che il nostro è tra i paesi in cui maggiormente cresce il patrimonio boschivo. Dico questo non per far dispetto ai giornali, che scrivono che la Liguria è in fiamme, ma perché l'Unione europea ha appena diffuso i dati sugli indicatori ambientali e il paese in cui il patrimonio boschivo cresce maggiormente è proprio il nostro. Ogni anno in Italia a causa di incendi viene meno il 21 per cento della nuova crescita, per cui possiamo guardare con una certa serenità ad entrambe le soluzioni.

MAGGI. Non lo diciamo ad alta voce, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche di recente, ho avuto modo di dichiarare pubblicamente che bisogna evitare, in questo clima estivo, di sostenere che tutta l'Italia brucia, perché in Italia il patrimonio boschivo cresce di anno in anno da molto tempo, soprattutto da quando la gente non ha più bisogno della legna per scaldarsi.

Forse potremmo prevedere che gli interventi di rimboschimento devono essere fatti in un certo modo, per esempio, direttamente dal Corpo forestale dello Stato.

CAPALDI. Non lo potrebbe fare il privato? La Comunità europea se si pianta un bosco di un certo tipo eroga un contributo finanziario per un certo numero di anni, per cui può accadere che chi possiede, per esempio, un querceto, lo bruci e lo sostituisca con altro bosco che è finanziato a livello europeo. Con questo meccanismo sembra che si risolva il problema ma non è così.

PRESIDENTE. Una soluzione che consenta un rimboschimento garantito dal circuito speculativo e criminale la possiamo trovare.

LASAGNA. Su gran parte delle zone incendiate, per esempio, della Liguria o di altre regioni, dove c'era una piantumazione autoctona, tipo pini marittimi, è ricresciuto un numero rilevante di arbusti in modo naturale dal terreno bruciato. Questo infatti non rimane sempre tale, l'anno successivo è già pieno di felci, due anni dopo compaiono i primi arbusti fino all'altezza di un metro, dopo cinque anni gli alberi hanno un diametro di almeno 10 centimetri, si tratta di piante rapidissima crescita. Le colline della Liguria non hanno bisogno di ingegneria ambientale, perché le piante ricrescono da sole; ciò vale anche per la Sardegna. Non vedo dunque questa necessità se non come operazione speculativa.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Si potrebbero vietare i rimboschimenti per tre anni.

CAPALDI. Per piantare poi lo stesso tipo di essenza.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo opportuno presentare il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Sono inoltre vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; la realizzazione di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per tre anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico».

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Signor Presidente, sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Considerata la presentazione dell'emendamento 10.7 chiedo ai senatori Polidoro e Manfredi se intendono ritirare rispettivamente gli emendamenti 10.2 e 10.3.

POLIDORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.2.

MANFREDI. Signor Presidente, concordo con il senatore Polidoro: ritiro anch'io l'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

RIZZI. Signor Presidente, desidero soltanto far notare che, nonostante i lavori dell'Assemblea siano in corso da oltre un'ora, i rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione sono presenti in seduta, il che smentisce tutte le critiche che ci sono state rivolte dalla maggioranza. Lo sottolineo a futura memoria anche perchè un giorno, non lontano, le nostre parti saranno invertite.

PRESIDENTE. Senatore Rizzi, ringrazio lei e tutti i senatori dei Gruppi dell'opposizione per la collaborazione che state prestando per l'approvazione di questo disegno di legge.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 11:

Art. 11.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - (*Incendio boschivo*). – Chiunque cagioni con dolo un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5 è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «disastro ecologico», con le seguenti: «un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «disastro ecologico», aggiungere le seguenti: «consistente in un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

11.2

IL RELATORE

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, i due emendamenti, fra loro alternativi, si illustrano da soli.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Signor Presidente, come ha detto il relatore gli emendamenti da lui presentati all'articolo 11 sono alternativi: fra i due preferisco, però, l'emendamento 11.2.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12.

Art. 12.

(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi)

1. È istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, una sezione investigativa e di controllo antincendi, con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, di effettuare controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. La sezione investigativa e di controllo antincendi, nell'assolvimento dei suoi compiti, opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle Forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria forniscono ogni possibile cooperazione al personale investigativo della predetta sezione.

3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sezione di cui al presente comma opera utilizzando le risorse della dotazione ordinaria del Corpo forestale dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

12.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Nucleo operativo ecologico dell'arma dei Carabinieri di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al D.M. 11 novembre 1986, anche lo svolgimento in forma coordinata delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10 ed effettua altresì indagini di politica giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del Codice penale.

2. A tale fine viene istituita nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'arma dei Carabinieri una sezione investigativa e di controllo antincendi la quale opera secondo le norme del decreto ministeriale di cui al comma 1».

12.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «valutato in lire» con le seguenti: «nei limiti massimi di spesa di lire».

12.3

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli. Ricordo al senatore Manfredi che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario all'emendamento 12.1.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 si illustra da sè. Non capisco, però, la contrarietà ad esso manifestata dalla Commissione competente perchè ho proposto una formulazione volta a non aumentare la spesa neanche di una lira; infatti, si prevede espressamente che ci si debba avvalere delle risorse della dotazione ordinaria del Corpo forestale dello Stato.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 12.1.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Signor Presidente, sull'emendamento 12.2 mi rimetto alla Commissione; esprimo invece parere favorevole all'emendamento 12.3.

Mi associo all'invito del relatore a ritirare l'emendamento 12.1, altrimenti il mio parere è contrario; ritengo che il parere della 5^a Commissione si giustifichi in base al ragionamento, tutto sommato legittimo, secondo cui se si attribuiscono nuovi compiti bisogna prevedere le risorse relative.

MANFREDI. Signor Presidente, nonostante le mie perplessità, ritiro l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2, sul quale desidero svolgere una breve dichiarazione di voto.

L'emendamento in esame riconduce la sezione investigativa e di controllo competente in materia di incendi boschivi nell'ambito della normativa ordinaria del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri escludendo ogni formulazione e locuzione che faccia riferimento alla normativa antimafia. In tal modo si rende detto Nucleo più normale: si effettua semplicemente una estensione delle sue competenze e non si istituisce un soggetto con poteri di indagine simili a quelli della direzione nazionale antimafia. Per tali ragioni dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 12.2.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 13.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI
NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono trasferite in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, comma 2, 7, 8 e 9 lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 1999-2001, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartiti proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'ISTAT e lire 10 miliardi suddivisi in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato dell'anno precedente; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «in apposite», a: «ministri» con le seguenti: «alle Regioni e Province autonome».

13.1 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'anno precedente;» inserire le seguenti: «alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;».

13.2 IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo Stato si riserva di modificare i finanziamenti tenendo conto anche dell'effettivo livello di prevenzione che è stato realizzato in ogni singola Regione, con facoltà di revoca nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, con eventuale incremento delle disponibilità, in tal modo acquisite, in favore delle Regioni che abbiano raggiunto migliori risultati, in termini di superficie boscata salvaguardata dal fuoco».

13.3 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontrino il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile. Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2-ter. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, provvede a

verificare lo stato di attuazione degli interventi di competenza delle regioni ai sensi della presente legge; con proprio decreto dispone, a sfavore di ogni singola regione a statuto ordinario, la revoca dei finanziamenti di cui alla presente legge in caso di insufficienza del livello di prevenzione antincendi realizzato. L'esercizio della facoltà di revoca determina la riassegnazione dei finanziamenti così disponibili per le Regioni che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dalla presente legge in termini di superficie boscata salvaguardata dal fuoco; alla riassegnazione dei finanziamenti provvede con decreto il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile».

13.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3 A decorrere dall'anno 2002, per il finanziamento della presente legge si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge del 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2».

13.5

COLLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANFREDI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti da noi presentati all'articolo 13 ed annunciare il ritiro dell'emendamento 13.3.

L'emendamento 13.1 si illustra da sé.

Do lettura dell'emendamento 13.4 nel testo da noi riformulato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontrano il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteg-

giabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento».

13.4 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

La soppressione del comma 2-ter è da porre in relazione alle osservazioni svolte dal senatore Rizzi per altro provvedimento ma con emendamento dello stesso tenore. Ci siamo resi conto che la misura proposta, cioè la revoca dei finanziamenti previsti per una regione in caso di inadempienze di quest'ultima e la riassegnazione di tali fondi ad altre regioni, anche se volta ad incentivare gli interventi, produrrebbe comunque un danno agli abitanti di quella regione.

Riteniamo che mantenendo solo il comma 2-bis, con la modifica proposta, si possano soddisfare anche le esigenze che volevamo sottolineare: cioè che alle regioni che non adempiono ai propri compiti saranno tolte le somme che tuttavia saranno destinate con altro provvedimento alle stesse aree.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Colla, presentatore dell'emendamento 13.5, faccio mio l'emendamento e lo do per illustrato.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.2.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 13.1, mentre sull'emendamento 13.4 (Nuovo testo) mi rimetto al Governo.

Infine esprimo parere contrario sull'emendamento 13.5.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Anch'io invito al ritiro dell'emendamento 13.1, mentre mi dichiaro favorevole agli emendamenti 13.2 e 13.4 (Nuovo testo); esprimo parere contrario sull'emendamento 13.5.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, chiedo ai presentatori dell'emendamento 13.1 se intendono accogliere l'invito al ritiro espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

MANDREDI. Sì, signor Presidente, accogliamo l'invito a ritirare l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 13.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4 (Nuovo testo) presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Colla, e da me fatto proprio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Art. 14.

(Norme abrogate ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIZZI. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia dichiara la sua astensione perchè, pur riconoscendo la necessità del provvedimento, riteniamo che la suddivisione delle competenze non sia in armonia con quanto da noi proposto.

MAGGI. Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge anche perchè riteniamo che per esso vi sia stato il concorso di tutti i Gruppi; è stato un lavoro veramente corale che fa onore alla Commissione.

POLIDORO. Anche il nostro Gruppo dichiara il suo voto favorevole sul disegno di legge, che riteniamo complessivamente rispondente alla filosofia di tutti i disegni di legge presentati dai diversi Gruppi. Vorrei sottolineare con soddisfazione anche il recupero e il rafforzamento del Corpo forestale sia a livello regionale che nazionale.

VELTRI. A Nome del Gruppo dei Democratici di sinistra, esprimo voto favorevole sul provvedimento, ritenendolo efficace per fronteggiare gli incendi boschivi. Ringraziamo il relatore ed il Governo, nonché l'opposizione, nonostante che una parte di essa abbia inspiegabilmente dichiarato voto di astensione.

BORTOLOTTI. Il Gruppo dei Verdi voterà a favore di questo provvedimento. Anch'io come il senatore Polidoro ritengo che sia stato rinforzato il Corpo forestale. Il provvedimento è stato migliorato, anche con emendamenti presentati dall'opposizione. In particolare sottolineo il divieto di edificazione e la mappazione delle aree in cui non si potrà costruire per cinque anni né andare a caccia, insieme al rafforzamento, ripeto, del Corpo forestale che finalmente dovrebbe poter essere in grado di scoprire i responsabili.

PRESIDENTE. Anch'io vorrei esprimere la mia soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, ringraziando tutti i suoi membri per il contributo offerto. Rivolgo un ringraziamento particolare al relatore e al Governo.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile*. Ritengo che la Commissione abbia lavorato molto bene ed è a mio avviso importante che prima della pausa estiva – anche se purtroppo l'imminente sospensione dell'attività parlamentare non consentirà all'altro ramo del Parlamento di esaminare il provvedimento – un ramo del Parlamento abbia dato un segnale di grandissima attenzione al problema degli incendi boschivi che continuano a divampare in varie parti del paese.

Come ricorderete, fin dall'inizio il Governo ha rinunciato a presentare un proprio testo tenendo conto che vi erano molti disegni di legge di iniziativa parlamentare. Abbiamo lavorato con molta lealtà con tutti i Gruppi, per cui anche a me dispiace l'astensione di Forza Italia, considerando in particolare il lavoro svolto oggi: si è guardato ai problemi e si è cercato di inserire tutti i miglioramenti opportuni.

Mi compiaccio con la Commissione per lo spirito e la qualità del lavoro svolto e ritengo che sia stato dato un segnale positivo al paese.

PRESIDENTE. Mi associo alle tante osservazioni espresse e soprattutto a quella che riconosce il ruolo dell'opposizione nella sollecitazione e nell'approvazione di questo provvedimento.

Naturalmente l'autonomia di voto si esprime in termini differenziati, come ha fatto Forza Italia, ma è significativa di un contenuto determinante.

Rinnovo i ringraziamenti al relatore, al Governo e a tutti i membri della Commissione.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo unificato come emendato, con il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»

È approvato.

(4064) GIOVANELLI ed altri: Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri: Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4126) MANFREDI ed altri: Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», di iniziativa dei senatori Giovanelli, Carcarino, Polidoro, Maggi, Brienza, Thaler Ausserhofer, Veltri, Mantica, Rescaglio, Iuliano, Staniscia, Conte, Micele, Gambini, Larizza e Bucciarelli; «Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», di iniziativa dei senatori Specchia, Maceratini, Maggi, Cozzolino e Mantica; «Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», di iniziativa dei senatori Manfredi, Rizzi, Lasagna e Travaglia.

Ricordo che la Commissione ha già esaurito in sede referente l'esame dei disegni di legge in discussione, e che il Presidente del Senato ha disposto il 26 luglio il deferimento in sede deliberante dei suddetti disegni di legge. Quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo altresì che sia assunto a testo base della discussione in sede deliberante il testo unificato licenziato dalla Commissione per l'Assemblea, al quale si intendono riferite le richieste di parere alle Commissioni 1^a e 2^a.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Propongo infine che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per stasera alle ore 20.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge alla seduta di domani.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA